



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
Ex COSVIR X – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 relativa a “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO il decreto ministeriale n.21636 del 19.11.2007, con il quale, ai sensi dell’art. 3 della sopracitata legge n. 30/91, è stata autorizzata l’istituzione del libro genealogico cavallo purosangue arabo da parte dell’Associazione Nazionale Italiana del Cavallo Arabo (ANICA) ed approvato il disciplinare per la tenuta del libro genealogico;

VISTA la nota n.306 del 26 marzo 2012 con la quale l’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA) ha chiesto l’approvazione di una modifica all’art. 10 del Capitolo III (Articolazione del libro genealogico) al fine di superare problematiche relative alla partecipazione alle competizioni sportive di linee di sangue consolidate, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale e dal Consiglio Direttivo in data 16.3.2012;

RITENUTO di apportare al testo del disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo proposto alcune modifiche, concordate con la stessa ANICA, al fine di una migliore comprensione e corretta impostazione delle norme;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, così come riformulate, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cavallo purosangue arabo;

DECRETA :

ARTICOLO UNICO: L’art. 10 del Capitolo III (Articolazione del libro genealogico) del disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, approvato con D.M. n.21636 del 19.11.2007, è così sostituito:

“Il libro genealogico è costituito da un Registro Principale e da una Sezione dedicata al Cavallo Arabo Sportivo.

- Registro Principale

Al Registro Principale sono iscritti tutti i soggetti maschi e femmine che rispondono alla definizione di cavallo arabo riconosciuta dalla WAHO, per il quale sia stata accertata la provenienza da genitori iscritti nel libro genealogico o in analoghi registri di libri genealogici esteri riconosciuti dalla WAHO e che siano in possesso dei requisiti di cui alle norme tecniche.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- Sezione 1) Cavallo Arabo Sportivo

Sono iscritti nella presente Sezione del Cavallo Arabo Sportivo tutti i soggetti maschi e femmine che rispondono alla definizione di cavallo arabo riconosciuta dalla WAHO, per il quale sia stata accertata la provenienza da genitori iscritti nel libro genealogico o in analoghi registri di libri genealogici esteri riconosciuti dalla WAHO, che siano in possesso dei requisiti di cui alle norme tecniche e che abbiano non meno di cinque generazioni riconosciute, da calcolarsi includendo il soggetto in questione.

L'iscrizione alla Sezione 1) deve essere riportata sul passaporto del soggetto”.

Roma,

Ex Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)